

Comune di PORTO VIRO
Provincia di ROVIGO

**REGOLAMENTO
DELLA MOSTRA MERCATO
DI COSE USATE D'ALTRI TEMPI**

(Mercatino delle cose usate e d'altri tempi)

INDICE

ART. 1	VALORI DELLA MOSTRA MERCATO	Pag. 1
ART. 2	PERIODO DI SVOLGIMENTO	Pag. 1
ART. 3	AREE DISPONIBILI PER LA MOSTRA-MERCATO	Pag. 1
ART. 4	SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARVI	Pag. 1
ART. 5	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	Pag. 2
ART. 6	ARTICOLI IN VENDITA	Pag. 2
ART. 7	TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO	Pag. 2
ART. 8	DIVIETI	Pag. 3
ART. 9	ASSENZE	Pag. 3
ART. 10	DECADENZA	Pag. 3
ART. 11	VIGILANZA	Pag. 4
ART. 12	SANZIONI	Pag. 4
ART. 13	RINVIO	Pag. 4
ART. 14	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	Pag. 4

REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO DI COSE USATE E D'ALTRI TEMPI

ART. 1 VALORI DELLA MOSTRA-MERCATO.

La "mostra - mercato (mercato antiquariato)" è caratterizzata da precisi valori quali:

- Valore culturale, in quanto i collezionisti, espositori e non, svolgono una funzione didattica, riguardante oggetti che appartengono alla storia del costume, spesso non descritti neppure nei testi;
- Valore ecologico, perché vengono recuperati all'uso oggetti altrimenti destinati alla eliminazione;
- Valore economico perché grazie all'afflusso di pubblico, dovuto al "richiamo" del mercato della piazza, le attività commerciali, artigiane ed imprenditoriali ne ricevono un impulso notevole a beneficio della collettività.

ART. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO.

Considerato che l'art. 6 comma 7 e art. 3 comma 6 della Legge n. 112/91, l'art. 6 dei D.M. n. 248/93 e l'art. 12 della Legge regionale n. 8/95 dispone che detti mercatini abbiano cadenze mensili o più ampia durata, tale manifestazione, per il centro abitato di Porto Viro viene fissata in coincidenza della 2° domenica di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 17.00 (periodo invernale) dalle ore 07.00 alle ore 20.00 (periodo estivo).

ART. 3 AREE DISPONIBILI PER LA MOSTRA-MERCATO.

Le aree disponibili alla "mostra - mercato" sono comprese nelle seguenti zone:

- Piazza Repubblica;
- Piazza Matteotti;
- .. Via Roma parcheggio antistante alle scuole elementari e Piazza Marconi;
- Piazza San Pasquale e Via Gorizia;
- Via dei VH Mari;
- Altre aree da concordarsi di volta in volta in collaborazione con l'amministrazione Comunale.

ART. 4 SOGGETTI CHE, POSSONO PARTECIPARVI.

E' consentita la partecipazione alle mostre - mercato dei seguenti soggetti:

- 1) commercianti professionisti (cioè gli operatori del commercio fisso e su aree pubbliche);
- 2) titolari di iscrizione R.E.C., cui viene preventivamente rilasciata, nei tempi e modi stabiliti dalla Legge e su specifica richiesta, un'autorizzazione temporanea valida per la durata della manifestazione;
- 3) operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale osservando le disposizioni attrattive all'art. 12 L.R. n. 8/95 emanate dalla Regione Veneto consistenti in:
 - a - dichiarare nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la propria condizione di venditore non professionale;
 - b - richiedere al proprio comune di residenza e, se non è un comune del Veneto al comune di Venezia, il rilascio di un apposito modulo, che dà diritto alla partecipazione a non più di sei mostre mercato all'anno nel territorio regionale.

ART. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

Gli interessati devono presentare apposita istanza almeno 15 gg. prima del giorno indicato al precedente art. 2, la stessa deve contenere oltre le generalità del richiedente, il modo in cui il soggetto vi partecipa, l'elenco degli articoli esposti al pubblico.

Il numero massimo dei partecipanti alla manifestazione è fissato in n. 100 operatori e la dimensione massima di esposizione per ogni operatore viene fissata in mq. 40.00.

Il Comando Polizia Municipale provvederà all'assegnazione dei posteggi seguendo i seguenti criteri:

- a) data presentazione domanda;
- b) i posteggi verranno assegnati nella percentuale del 50% ad operatori professionali e 50% ad operatori non professionali;
- c) non saranno prese in considerazione richieste di operatori che espongono oggetti rientranti nella tabella merceologica IX (abbigliamento e accessori);

I posteggi vacanti dopo le ore 08.30, per quella sola giornata della manifestazione, verranno assegnati senza osservare la limitazione di cui alla lettera a).

ART. 6 ARTICOLI IN VENDITA.

Nelle mostre mercato previste dall'art. 12 L.R. n. 08/95 possono essere venduti anche oggetti rientranti nella dizione "antiquariato, cioè oggetti con oltre 50 anni di vetustà, tra cui vanno ricomprese le cose di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio; per tali beni devono essere osservate le disposizioni previste dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modifiche; la norma non si applica ove si tratti di beni con oltre 50 anni di vetustà non aventi le caratteristiche specificamente previste.

Necessità l'autorizzazione al commercio per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico archeologico di cui alla legge 20.11.1971 n. 1062.

ART. 7 TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO.

I soggetti sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tassa per occupazione suolo pubblico. A tale scopo, entro il mese di maggio di ciascun anno, verranno distribuiti i bollettini di c/c postale per il relativo versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese di giugno successivo, pena l'esclusione dal mercatino.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di aumentare, di anno in anno, gli importi sopra determinati.

In caso di ritiro dell'espositore nell'anno in corso, non sarà restituito l'importo versato.

Il pagamento della tassa non dà diritto alla conservazione del posto.

Ai venditori non professionisti la tassa viene riscossa contestualmente all'apposizione del timbro sul modulo in possesso dell'operatore rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia se lo stesso è residente in Regione diversa dal Veneto.

ART. 8 DIVIETI.

- 1) Durante lo svolgimento del mercatino è fatto divieto di:
 - a) fare uso comunque di generatori di correnti;

- b) portare appresso cani per custodia;
 - c) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita; a tale scopo bisogna servirsi degli appositi cassonetti;
 - d) danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
 - e) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contraddizione in genere;
 - f) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano ed occupare o vendere in posti non assegnati;
 - g) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - h) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci.
- 2) L'ambulante non può dare in uso il suo posteggio al altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
- 3) E' vietato lo scambio di posteggi tra i concessionari.
- 4) E' vietata l'esposizione e vendita di merci o manufatti:
- potenzialmente pericolosi,
 - di provenienza illecita.

ART. 9 ASSENZE.

Le assenze per più di quattro volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno, comportano la perdita del posto con decorrenza immediata.

In caso di assenza prolungata determinata da malattia o da altro impedimento di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente motivata richiesta di conservazione del posteggio.

ART. 10 DECADENZA.

Si verifica la decadenza della concessione dei posteggio nei seguenti casi:

- a) mancato versamento dei canone di posteggio;
- b) sistematico mancato rispetto degli orari previsti dal presente regolamento (per almeno tre volte consecutive);
- c) nelle ipotesi di cui alla legge 12/1991 e regolamenti di attuazione;
- d) nelle ipotesi di cui al precedente articolo 8, commi 2, 3 e 4.

E' compito del servizio di Polizia Municipale svolgere la sorveglianza del mercato facendo rispettare le norme regolamentari e d'igiene.

Per la verifica della vetustà o meno degli oggetti esposti, del loro stato di usura ovvero di non corrente utilizzo, la Polizia Municipale può avvalersi di esperti previamente nominati ausiliari di Polizia Giudiziaria.

ART. 12 SANZIONI.

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni di legge in materia di commercio su aree pubbliche e le relative sanzioni comminate direttamente dall'Autorità Comunale a mezzo dell'Agente accertatore.

Per le violazioni non altrimenti sanzionate si applica la sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 400.000.

Per l'applicazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1991, n. 689.

L'operatore non professionale che dichiara il falso sarà perseguito ai sensi delle leggi penali in vigore e non potrà più accedere nel territorio regionale alle manifestazioni di questo tipo. In caso di accertamento di infrazione alle prescrizioni del comma che precede, il Sindaco entro 15 giorni invia copia del verbale al Sindaco del Comune che ha rilasciato l'apposito modulo e alla Giunta Regionale per i provvedimenti conseguenti.

ART. 13 RINVIO.

Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme, è fatto esplicito richiamo alla legge 11211991 e relativi regolamenti di attuazione.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento, entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione che lo approva ai sensi dell'art. 88 del Regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Commissioni Consiliari e consuete di settore.